

CENTRO DI COORDINAMENTO BATTERIE

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

1. È costituito dai sistemi di gestione dei produttori di Batterie, in adempimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29, un Consorzio denominato "Centro di Coordinamento Batterie" in forma abbreviata "CDC Batterie" (nel seguito anche "Centro di Coordinamento" o "Consorzio").

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, svolge attività esterna ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute all'articolo 2602 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 2

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

2. Il Centro di Coordinamento ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.

3. Il Centro di Coordinamento può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione può istituire altrove uffici operativi e chiuderli.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

a) «**Decreto**»: il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE";

b) «**Regolamento**»: Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

c) «**Batteria**»: la batteria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 1) del Regolamento, a cui rinvia l'art. 2 del Decreto;

d) «**Categorie e Tipologie di Batterie**»: sono quelle individuate dall'Allegato I, Parte D del Decreto;

e) «**Rifiuti di batterie**»: i rifiuti di batterie di cui all'art. 1, paragrafo 1, numero 50) del Regolamento;

f) «**Produttore**»: il produttore di Batterie così come definito dall'art. 3, paragrafo 1, numero 47) del Regolamento;

g) «**Consortiati**»: i sistemi di gestione dei produttori, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto;

h) «**Sistema di Gestione Individuale**»: è il sistema di gestione costituito da un solo produttore per l'adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, disciplinati dall'art. 26 del Decreto;

i) «**Sistema di Gestione Collettivo**»: è il sistema di gestione costituito da più produttori per l'adempimento in forma collettiva degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, disciplinati dall'art. 27 del Decreto;

l) «**Comitato di Vigilanza e Controllo**»: è il Comitato di Vigilanza e di Controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie di cui all'art. 24 del Decreto;

m) «**Registro**»: è il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 del Decreto;

n) «**Statuto**»: è il presente Statuto;

o) «**Regolamento Consortile**»: è il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;

p) «**Immeso sul mercato**»: è il quantitativo di Batterie, calcolato in peso, immesso sul mercato nazionale da ciascun Produttore secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 3, del Decreto;

q) «**Obiettivi di raccolta**»: sono gli obiettivi di raccolta così come definiti dall' art. 19 del Decreto;

r) «**Obiettivi di riciclaggio**»: gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali così come definiti e stabiliti dall'art. 71 del Regolamento.

Articolo 4

Scopo e Oggetto

1. Il Centro di Coordinamento conforma la propria attività ai principi generali contenuti nel Regolamento (UE) 2023/1542 e nella parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, libera e leale concorrenza e di “chi inquina paga”.

2. Il Centro di Coordinamento non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei Rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi di gestione dei produttori per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta dei Rifiuti di batterie sul territorio in conformità agli accordi previsti dal Decreto.

3. Per il conseguimento del proprio oggetto e in ottemperanza ai compiti previsti dal Decreto, e nel rispetto dello stesso, il Centro di Coordinamento svolge i seguenti compiti, previsti dall'art. 23 del Decreto, garantendo ai propri Consorziati la sicurezza e la riservatezza dei dati:

- a) definire modalità omogenee di ritiro dei Rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei Rifiuti di batterie e di conseguire gli Obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento;
- b) fornire, se richiesto, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalità di determinazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 58, paragrafo 7, del Regolamento;
- c) supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- d) raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati relativi alla raccolta e al trattamento

delle Batterie sulla base delle informazioni acquisite dai Produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti dall'art. 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di ogni anno;

e) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

f) assicurare il monitoraggio dei flussi di Rifiuti di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici;

g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni di cui all'art. 74 del Regolamento fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio;

h) promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con l'art. 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei Rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi di cui all'art. 23, comma 3, del Decreto;

i) definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti di cui all'art. 57, paragrafo 8, del Regolamento;

l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'art. 57, paragrafo 3, del Regolamento;

m) adottare le opportune misure atte al conseguimento degli Obiettivi di raccolta di cui all'art. 59 e all'art. 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare misure correttive nei confronti dei Produttori e dei Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi

cui essi aderiscono, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto;

n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui tassi di raccolta dei Produttori e/o dei Sistemi di Gestione Collettivi per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di raccolta di cui alla precedente lettera m);

o) disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 24 del Decreto e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del Decreto;

p) fornire al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto, tutte le informazioni di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli Obiettivi di raccolta e collaborare con lo stesso ai fini della verifica dei dati comunicati;

q) collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle Batterie e sui Rifiuti di batterie, per quanto di competenza;

r) collaborare, ove necessario, con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente, e il Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;

s) fornire supporto, ove necessario, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto, nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e nella quantificazione dei relativi importi di cui all'art. 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli;

t) fornire supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di cui all'art. 178-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Centro di coordinamento svolge, inoltre, le seguenti attività:

a) nominare il proprio rappresentante nel Tavolo Nazionale Batterie di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto;

b) assicurare la collaborazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy per promuovere attività formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi ai doveri di diligenza di cui al capo VII del Regolamento, come previsto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Decreto;

c) coordinare i Consorziati nel conseguimento degli Obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto;

d) coordinare i Consorziati nel conseguimento degli Obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto;

e) calcolare annualmente il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto;

f) calcolare annualmente il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto;

g) acquisire dalle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del Decreto, l'elenco dei Sistemi di Gestione Collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonché le altre informazioni di cui all'allegato I al Decreto;

h) acquisire l'elenco dei Sistemi di Gestione Individuali iscritti al Registro dei produttori, i

successivi aggiornamenti e le altre informazioni di cui all'allegato I al Decreto ai sensi dell'art.

20, comma 14, del Decreto;

i) assicurare il supporto, su specifiche tematiche, al Comitato di vigilanza e controllo per le ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del Decreto;

l) assicurare il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 21, comma 4, del Decreto;

m) fornire al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto, le risultanze dei controlli di cui al comma 3, lettera o) del presente articolo;

n) predisporre il registro telematico di cui all'art. 22, comma 4, del Decreto e mettere a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le relative informazioni;

o) se richiesto, predisporre le procedure per la definizione del meccanismo di ripartizione tra produttori dei costi relativi alla messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del Decreto;

p) prevedere le modalità di ripartizione dei costi a carico di un sistema individuale riconosciuto, a seguito del suo recesso da un sistema collettivo, a sensi dell'art. 26 comma 6 del Decreto;

q) consentire, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la trasmissione da parte dei Sistemi di Gestione Individuali delle informazioni

previste all'art. 26, comma 10, del Decreto allo stesso Ministero;

r) dare eventuale supporto ai Sistemi di Gestione Individuali nella progettazione, realizzazione e finanziamento dei programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini ai sensi dell'art. 26, comma 11, del Decreto;

s) rendere pubbliche le informazioni dei Sistemi di gestione Collettivi previste all'art. 27, comma 6, del Decreto;

t) definire, a beneficio dei Sistemi di Gestione Collettivi, le linee guida per la progettazione, la realizzazione e il finanziamento dei programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini previsti all'art. 27, comma 8 del Decreto;

u) fornire ogni elemento utile al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento all'aggiornamento della percentuale del contributo ambientale che i Sistemi di Gestione Collettivi devono impiegare per la copertura dei costi di gestione dei Rifiuti di batterie Portatili e per mezzi di trasporto leggeri ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Decreto;

v) fornire ai Sistemi di Gestione Collettivi le indicazioni per il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 27, comma 11, del Decreto;

z) rendere disponibili le informazioni previste all'art. 27, comma 23, secondo capoverso, del Decreto, a seguito dell'adozione delle opportune regole tecniche;

aa) consentire, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la trasmissione da parte dei Sistemi di Gestione Collettivi allo stesso Ministero delle informazioni di cui all'art. 27, comma 25, del Decreto;

bb) assicurare la gestione delle informazioni previste all'art. 28, comma 3, del Decreto trasmesse dagli operatori di cui all'art. 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento nonché dai

soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie;

cc) estrarre le informazioni previste all'art. 28 comma 3, del Decreto dal Registro e confrontarle con quelle già in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilità;

dd) predisporre il portale per il censimento dei punti di raccolta, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Decreto;

ee) assicurare la gestione dei dati relativi alla comunicazione annuale dei punti di raccolta prevista all'art. 31, comma 3, del Decreto;

ff) garantire il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi degli Obiettivi di raccolta ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto;

gg) agevolare i Consorziati nell'esatta individuazione delle Batterie che non possono essere immesse sul mercato e delle relative eccezioni sulla base di quanto disposto dal Decreto;

hh) agevolare e sostenere l'attività dei Consorziati affinché tutti i Rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente;

ii) definire annualmente un programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di batterie e della gestione dei rifiuti di batterie sulla base dei programmi e piani previsti agli artt. 26, comma 7, e 27, comma 22, del Decreto. Il programma di prevenzione dovrà contenere le misure atte a conseguire e mantenere il raggiungimento degli Obiettivi di raccolta previsti dal Decreto.

ll) coordinare i Consorziati affinché provvedano al ritiro e alla gestione dei Rifiuti di batterie raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4, del Decreto.

5. Il Centro di Coordinamento stipula con le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione allo stesso aderenti, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, l'ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione un accordo di programma ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Decreto e provvede al relativo rinnovo.

Detto accordo stabilisce:

- a) le modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico;
- b) le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le strutture autorizzate ai sensi degli artt. 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Il Centro di Coordinamento può inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto consortile.

7. Il Centro di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di qualsivoglia collaborazione, ivi inclusa – a titolo non esaustivo - quella delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei Consorziati.

8. Il Centro di Coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi e altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Decreto.

9. Il Centro di Coordinamento può stipulare convenzioni e accordi di programma su base

nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di Rifiuti di batterie ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Decreto.

10. Con riferimento al raggiungimento degli Obiettivi di raccolta, il Centro di Coordinamento promuove la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei sistemi di responsabilità estesa del produttore di batterie, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso processi di validazione delle procedure di determinazione dei dati. Il Centro di Coordinamento svolge le proprie funzioni per la tutela ambientale nell'interesse dei sistemi di gestione consorziati e nel rispetto della concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

11. La gestione del Centro di Coordinamento è orientata a perseguire l'equilibrio finanziario.

12. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Articolo 5

Consorziati

1. Partecipano al Centro di Coordinamento tutti i Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto.

2. Per quanto possa occorrere ai fini del presente statuto o per finalità informative, in sede di iscrizione i Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi vengono inquadrati in una o più delle seguenti Categorie di Consorziati:

A1) Sistemi di Gestione Collettivi dei rifiuti di batterie portatili;

A2) Sistemi di Gestione Collettivi dei rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri;

B1) Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi dei rifiuti di batterie per autoveicoli;

B2) Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi dei rifiuti batterie industriali;

B3) Sistemi di Gestione Individuali e Collettivi dei rifiuti batterie per veicoli elettrici.

3. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 6

Ammissione dei consorziati e Quote di partecipazione

1. Ogni Sistema di Gestione per divenire consorziato deve presentare al Centro di Coordinamento una domanda di ammissione con la quale dichiara di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento consortile, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

2. L'aspirante Consorzio è tenuto a sottoscrivere e versare all'atto della presentazione della domanda di ammissione la quota di partecipazione al fondo consortile come determinata all'art. 7 comma 2 del presente Statuto.

Articolo 7

Fondo consortile

1. Il Fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione.

2. Ciascun Consorzio deve corrispondere, unitamente alla domanda di ammissione, una somma pari a euro 5.000,00 (euro cinquemila) ai fini della costituzione del fondo consortile.

3. La quota di partecipazione così versata non è restituibile a nessun titolo..

4. In caso di liquidazione del Centro di Coordinamento ai sensi dell'art. 26 del presente

Statuto, il fondo consortile eventualmente residuo sarà devoluto a enti o soggetti, parimenti senza scopo di lucro, che perseguano finalità o che svolgano funzioni analoghe a quelle del Centro di Coordinamento.

Articolo 8

Determinazione dei contributi a carico dei Consorziati

1. Ciascun Consorziato contribuisce al finanziamento dei costi di funzionamento e degli investimenti del Centro di Coordinamento mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. L'ammontare del contributo annuale è definito dal Regolamento Consortile ed approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e) del presente Statuto.
3. Qualora nel corso di ciascun esercizio le spese di funzionamento superino i contributi annuali raccolti, l'Assemblea ordinaria può richiedere ai Consorziati eventuali integrazioni.
4. Nel Regolamento Consortile sono definite le modalità di corresponsione del contributo da parte dei Consorziati.

Articolo 9

Organi del Centro di Coordinamento

1. Sono organi del Centro di Coordinamento:
 - a) l'Assemblea dei Consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci/Revisori contabili;
 - e) il Direttore Generale.

Articolo 10

Composizione e rappresentanza in Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun Consorziato.

2. Il numero dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati è pari a 100.000 (centomila) alla cui attribuzione provvede annualmente l'Assemblea.

3. A ciascuna Categoria di Consorziati di cui all'art. 5 comma 2 vengono attribuiti 10.000 voti.

4. I restanti 50.000 voti sono suddivisi tra le Categorie A1 e A2 in maniera proporzionale all'impresso sul mercato totale di ciascuna di tali Categorie nell'anno solare precedente.

5. All'interno di ciascuna Categoria di Consorziati i voti vengono quindi ripartiti, anche per frazione di voto, tra i Consorziati operanti in tale Categoria in maniera proporzionale all'impresso sul mercato nella Categoria stessa, nella misura individuata dal Regolamento Consortile. In ogni caso è attribuito a ciascun consorziato almeno 1 voto.

6. I Sistemi di Gestione Individuali operanti all'interno delle Categorie di Consorziati B1, B2 e B3, con valore dichiarato di impresso sul mercato pari a 0 (zero) nell'anno solare precedente, è attribuito 1 (un) voto nelle rispettive Categorie di appartenenza.

7. In caso di adesione, recesso o esclusione di un Consorziato, i voti sono ridistribuiti tempestivamente.

8. L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetta solo ai Consorziati in regola con il pagamento dei contributi e di quant'altro dovuto al Centro di Coordinamento ai sensi dello Statuto e del Regolamento Consortile.

9. Ogni Consorziato può essere rappresentato in Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi a cura del Centro di Coordinamento. La delega non può essere conferita ai membri del Collegio dei Sindaci/Revisori né a dipendenti del Centro di Coordinamento. Ciascun

soggetto delegato non può comunque essere portatore di più di 2 (due) deleghe. La rappresentanza può essere conferita sia per singole Assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione, sia con riferimento a tutte le Assemblee all'interno di un periodo temporalmente definito per un massimo di un anno solare.

Articolo 11

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, tra i candidati indicati dai Consorziati;
- c) nomina il Collegio dei Sindaci/Revisori deliberandone gli eventuali emolumenti;
- d) nomina l'eventuale società di revisione cui affidare la revisione legale del bilancio deliberandone gli emolumenti;
- e) approva il contributo annuale dei Consorziati sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) approva le procedure interne, e le relative modifiche, sulla base delle proposte trasmesse dal Consiglio di amministrazione;
- g) approva l'accordo di programma previsto all'art. 23 comma 4 del Decreto;
- h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Centro di Coordinamento riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

3. L'Assemblea può delegare parte delle sue attribuzioni, salvo quelle per legge non delegabili, al Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti totali e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti totali.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti con diritto di voto, e di un numero di Consorziati pari a 1/2 (metà) dei presenti con diritto di voto, arrotondati all'unità superiore.

6. Per le deliberazioni riguardanti argomenti di esclusiva pertinenza di una o più delle Categorie di Consorziati, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti totali spettanti a quella Categoria ovvero a quelle Categorie cui gli argomenti si riferiscono, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei voti totali spettanti a quella Categoria ovvero a quelle Categorie cui gli argomenti si riferiscono

7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria riguardanti argomenti di esclusiva pertinenza di una o più delle Categorie di Consorziati sono prese con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti con diritto di voto di quella Categoria ovvero di quelle Categorie cui gli argomenti si riferiscono.

Articolo 12

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sull'approvazione e le modifiche dei Regolamenti del Centro di Coordinamento;
- c) dispone la delega di ulteriori poteri al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente;
- d) sullo scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento e la nomina dei liquidatori;
- e) su ogni altro argomento previsto dal Codice civile.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei voti totali e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti totali.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei voti spettanti ai Consorziati presenti, con diritto di voto, e di un numero di Consorziati pari almeno alla metà dei presenti con diritto di voto.

4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Articolo 13

Convocazione e svolgimento Assemblea

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Consiglio di

amministrazione più anziano di età. L'Assemblea può altresì essere convocata su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali.

2. L'avviso di convocazione di cui al comma 1 deve indicare almeno:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata una data di seconda convocazione da tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

4. L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso trasmesso ai Consorziati, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci/Revisori Contabili, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, PEC o equiparati forniti di avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

5. L'Assemblea può inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi - se redatta - la documentazione predisposta per l'Assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tali casi, il Presidente e il segretario possono non trovarsi nel medesimo luogo.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal componente del Consiglio di amministrazione presente più anziano di età. Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare anche i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i Revisori Contabili. Possono inoltre partecipare, con funzioni consultive, terzi invitati dal Presidente, in ragione delle materie da trattare.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato dal Presidente. Il verbale deve indicare almeno la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e le modalità ed i risultati delle votazioni.

8. Il verbale della riunione è trascritto in apposito libro. Non occorre l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. È richiesta la presenza del notaio solo nelle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria che comportino la modifica dello Statuto o lo scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento.

9. Le delibere assembleari, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il quorum deliberativo previsto per l'Assemblea ordinaria dall'art. 11, commi 5 e 7 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei Consorziati adottate mediante procedura di consultazione scritta devono essere trascritte senza indugio nel libro delle Assemblee dei Consorziati.

10. Le delibere dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Decreto. Le delibere di Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio annuale sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) Consiglieri, incluso il Presidente.

I Consiglieri e il Presidente sono eletti dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Consiglio è così composto:

- 4 (quattro) Consiglieri in rappresentanza dei Consorziati appartenenti alle Categorie A1 e A2 di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto: in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un Consigliere per ogni Categoria;

- 3 (tre) Consiglieri in rappresentanza dei Consorziati appartenenti alla Categorie B1, B2 e B3 di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto; in ogni caso deve essere garantita la presenza di un Consigliere per ciascuna Categoria.

3. Il Regolamento Consortile previsto dall'art. 27 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati, la presentazione

delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria alla quale siano riservati uno o più amministratori.

4. Qualora non si raggiunga il numero di Consiglieri previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea ordinaria procede, nella stessa seduta, ad eleggere i Consiglieri necessari a consentire la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

5. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di un proprio membro, il Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività, coopta un altro Consigliere in rappresentanza della Categoria di appartenenza del membro cessato su indicazione di questa; tale consigliere che rimane in carica sino alla prima Assemblea ordinaria utile che provvede alla nomina del nuovo membro.

6. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

7. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei Consiglieri, l'intero consiglio si intende cessato e l'Assemblea è prontamente convocata dai componenti rimasti in carica per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Presidente del Collegio dei Sindaci o, in mancanza, anche da un solo Consorziato.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e, comunque, sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Articolo 15

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente, per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere presente più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

È altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

3. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, ovvero in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale, senza diritto di voto, e possono partecipare, con funzioni consultive, terzi invitati dai membri del Consiglio di amministrazione stesso, in ragione delle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei Sindaci/Revisori contabili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere presente più anziano d'età.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide se

presenti almeno 5 (cinque) su 7 (sette) dei Consiglieri.

Non è ammessa la delega, neanche tra componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno 5 (cinque) su 7 (sette) Consiglieri.

7. Per le deliberazioni riguardanti argomenti, espressamente indicati nel Regolamento Consortile, aventi ad oggetto tematiche o questioni inerenti a una o più delle Categorie di Consorziati, è inoltre necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei Consiglieri espressi dalle Categorie cui gli argomenti si riferiscono e ammessi alla votazione ai sensi del comma 8.

8. Nel caso in cui la posizione di uno o più Consiglieri sia in conflitto di interessi con la specifica deliberazione da assumere, i membri del Consiglio di amministrazione direttamente interessati dalla decisione sono tenuti ad astenersi dalla votazione. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi), arrotondati all'unità inferiore, dei Consiglieri ammessi alla votazione. Nel corpo delle delibere devono essere indicate le ragioni e gli interessi che hanno determinato l'astensione.

9. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o ad altri componenti del Consiglio di amministrazione o al Direttore Generale determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

10. Saranno valide le riunioni del Consiglio di amministrazione tenute in audio/video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di

verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tali casi, il Presidente e il segretario possono non trovarsi nel medesimo luogo.

11. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più membri. La decisione si intende adottata con i quorum deliberativi di cui ai comma 6 e 7 del presente articolo, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Centro di Coordinamento entro il termine fissato di volta in volta. Le decisioni del Consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria del Centro di Coordinamento che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

Spetta, fra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

- a) redigere il progetto di bilancio consuntivo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, secondo le vigenti disposizioni di legge, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- b) predisporre il bilancio previsionale e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- c) formulare all'Assemblea, secondo quanto previsto nel Regolamento Consortile, la proposta per la determinazione dei contributi, da richiedere ai Consorziati per la gestione

del Centro di Coordinamento e, eventualmente, proporre all'Assemblea, nel corso dell'anno, anticipi ed integrazioni dei contributi annuali a copertura dei costi;

- d) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Consorziati;
- e) proporre all'Assemblea straordinaria eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento Consortile;
- f) proporre all'Assemblea l'adozione di eventuali procedure interne e le loro modifiche;
- g) determinare l'organico del personale del Centro di Coordinamento e le modalità della gestione amministrativa interna, nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea;
- h) proporre alla Assemblea, verificandone la copertura finanziaria e la rispondenza alla normativa ambientale, linee guida, modelli e regole operative;
- i) verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione e/o recesso di un Consorziato, deliberando in merito all'esclusione e/o recesso del Consorziato medesimo, dandone comunicazione all'Assemblea ai fini della rideterminazione dei voti di tutti i Consorziati rimanenti;
- l) definire la rideterminazione delle quote di voto assembleare in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Consortile, sottoponendole alla approvazione dell'Assemblea come primo punto all'ordine del giorno.
- m) segnalare all'Assemblea i casi in cui i Consorziati vengano meno agli obblighi stabiliti all'art. 22 del presente Statuto, perché vengano applicate le pertinenti sanzioni a norma dell'art. 23 dello Statuto;
- n) deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune indicato nello Statuto;
- o) redigere il programma pluriennale di cui all'art. 4 comma 4 lettera ii).

- p) designare tra i propri componenti o tra i dipendenti del Centro di Coordinamento i soggetti delegati a partecipare alla stipula dell'Accordo di Programma ex art. 23, comma 4, Decreto ovvero a partecipare ai Tavoli eventualmente previsti;
- q) designare il rappresentante del Centro di Coordinamento nel Tavolo Nazionale Batterie di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto;
- r) nominare e revocare il Direttore Generale del Consorzio stabilendone il compenso;
- s) costituire i Tavoli di Lavoro su iniziativa propria e/o richiesta dell'Assemblea e/o richiesta del Direttore Generale e/o richiesta di almeno metà dei Consorziati e provvedere al loro coordinamento mediante designazione, per ogni Tavolo di Lavoro, di un coordinatore individuato tra i Consiglieri, secondo il Regolamento apposito approvato dall'Assemblea;
- t) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e sottoporre alla medesima temi o argomenti di cui ritenga opportuna la trattazione in sede assembleare;
- u) deliberare circa la composizione e il mandato dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- v) irrogare le sanzioni ai Consorziati secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni;
- z) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio.

Articolo 17

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi all'autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed

amministrativa.

2. Il Presidente del Centro di Coordinamento presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea.

3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, con voto capitaro, tra i componenti del Consiglio di amministrazione al raggiungimento del seguente quorum:

a) nel corso delle prime 3 (tre) votazioni, è eletto chi raggiunge più dei 4/5 (quattro quinti) dei voti espressi dai Consorziati presenti con diritto di voto;

b) nel corso della quarta e quinta votazione, è eletto chi raggiunge più della $\frac{1}{2}$ (metà) dei voti espressi dai Consorziati presenti con diritto di voto;

c) nella sesta votazione, è eletto chi raggiunge la maggioranza relativa dei voti espressi dai Consorziati presenti con diritto di voto

d) in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano.

4. Il Presidente dura in carica due anni e, comunque, per la durata del Consiglio di Amministrazione in carica alla sua nomina e sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

5. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria affinché provveda alla nomina di un nuovo Presidente. Sino alla nomina del nuovo Presidente, assume la carica di presidenza ad interim il Consigliere più anziano d'età disponibile.

Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del biennio iniziato dal suo predecessore.

6. Il Presidente dimissionario può mantenere comunque la carica di Consigliere.

7. Il Presidente del Centro di Coordinamento:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione.
- b) trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per le rispettive approvazioni, le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea;
- c) comunica preventivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la decisione di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea ipotesi di proroga della durata o di scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento;
- d) comunica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica i nominativi dei componenti degli organi collegiali eletti dall'Assemblea e la loro eventuale revoca o cessazione anticipata;
- e) invia al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Comitato di Vigilanza e Controllo il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
- f) trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i Regolamenti e le loro eventuali modifiche approvate dall'Assemblea;
- g) comunica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministero delle Imprese del Made in Italy l'adesione, l'esclusione o il recesso dei Consorziati; vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- h) cura, nell'ambito degli indirizzi dati dal Consiglio d'amministrazione, i rapporti del Centro di Coordinamento con i Consorziati, le istituzioni, le autorità, gli altri consorzi ex D.Lgs. 152/2006, gli altri terzi.

8. Gli ulteriori compiti e funzioni del Presidente non espressamente previsti nel presente

Statuto sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, inclusa la facoltà di conferire al Direttore generale o a terzi specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 18

Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e (2) due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy i componenti di loro pertinenza, il collegio sindacale si considera costituito dai componenti eletti dall'Assemblea dei Consorziati.

2. Qualora non nominato dall'Assemblea, il Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori contabili è nominato direttamente dai propri membri.

3. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

5. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa con delibera motivata nel rispetto dell'art. 2400 del codice civile.

6. Il Collegio dei Revisori Contabili:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento consortile, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;

b) riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;

c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.

7. Il Collegio sindacale ha le funzioni di controllo previste per le società per azioni dall'art. 2396-quinques del Codice civile.

8. I sindaci possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Centro di Coordinamento o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. I poteri e il funzionamento del Collegio sindacale sono disciplinati dagli artt. 2403-bis e seguenti del Codice civile.

10. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 11, comma 2, lettera c).

11. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 15, comma 10.

Articolo 19

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. Il collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
3. La relazione viene redatta in conformità ai principi della normativa vigente applicabile..
4. Il soggetto incaricato della revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
5. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.
6. In caso di affidamento del controllo contabile sul Consorzio ad una società di revisione legale, l'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
7. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
8. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di

revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero secondo la normativa pro tempore vigente.

Articolo 20

Direttore Generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione del Centro di Coordinamento e provvede alla sua gestione ordinaria.

In ogni caso, il Direttore generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni degli organi consortili;
- b) collabora con il Consiglio di amministrazione nella redazione dello schema di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) effettua, nei limiti delle deleghe ricevute, le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
- d) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
- e) gestisce i rapporti di lavoro con i dipendenti, esclusi i dirigenti, ivi inclusi assunzioni e licenziamenti, nel rispetto del budget di spesa e dell'organico stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

f) cura, in accordo con il presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, gli altri centri di coordinamento e consorzi previsti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

g) coadiuva l'Organo amministrativo competente nell'elaborazione e aggiornamento del Programma Pluriennale generale previsto dall'art. 4, comma 4, lett. ii), redigendone i progetti;

h) verifica la sussistenza dei requisiti d'ammissione o esclusione dei consorziati ai fini delle relative deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

i) provvede alla trasmissione di ogni programma, bilancio, piano, atto, notizia o dato previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2006, n. 29 e approvati dal Consiglio d'amministrazione ovvero dall'Assemblea;

l) cura i rapporti ordinari con i Consorziati, le istituzioni, le autorità, gli enti previdenziali, le banche e con qualsiasi altro ente o amministrazione che abbia rapporti con il Centro di Coordinamento;

m) sottoscrive ordini e contratti con fornitori di beni e servizi, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

n) applica direttamente ai Consorziati le sanzioni previste ove prescritto dall'apposito Regolamento, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione, o su indicazione dell'Assemblea dei Consorziati;

o) provvede alla trasmissione di ogni documento, programma, bilancio, piano, atto, notizia o dato previsto dal Decreto legislativo 29/2006 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione; partecipa inoltre ai Tavoli di lavoro art. 16 comma 1 lettera s).

5. Gli ulteriori compiti funzioni e poteri del Direttore Generale non espressamente previsti nel presente Statuto sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Centro di Coordinamento ha inizio l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e comunicato, successivamente all'approvazione, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunicato, successivamente all'approvazione, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa, secondo quanto disposto dall'art. 2615-bis del Codice civile.
5. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, deve essere depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono utilizzati per finanziare le attività consortili dell'esercizio successivo.

Articolo 22

Obblighi dei Consorziati

1. I Consorziati sono tenuti a versare i contributi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

2. I Consorziati sono altresì obbligati a:

- a) essere iscritti al Registro ed ottemperare a tutti gli altri obblighi da questo disposti;
- b) accettare e osservare le regole emanate dal Comitato di Vigilanza e Controllo.
- c) osservare lealmente le norme previste nello Statuto, nel Regolamento Consortile e le deliberazioni adottate dagli organi del Centro di Coordinamento;
- d) assicurare sempre il ritiro dei rifiuti di batterie dai Punti di raccolta assegnati su tutto il territorio nazionale ed effettuare il conseguente invio agli impianti di trattamento secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento;
- e) sottoporsi ai controlli disposti dagli organi competenti, anche su segnalazione dell'Assemblea, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Regolamento Consortile e dalla normativa applicabile in materia di gestione dei Rifiuti di batterie;
- f) sottoporsi ai controlli disposti dall'Assemblea ed effettuati da Società terze di verifica, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti all'adesione al Centro di Coordinamento;
- g) mantenere riservate e non divulgare notizie relative all'attività del Centro di Coordinamento la cui divulgazione possa ledere gli interessi del Centro di Coordinamento stesso;
- h) favorire gli interessi del Centro di Coordinamento e non svolgere attività contrastanti con le finalità dello stesso.

Articolo 23

Controlli e sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi consortili comporta l'applicazione di una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.
2. I casi di violazione degli obblighi consortili e le relative sanzioni applicabili sono indicate con apposito Regolamento che fissa altresì le procedure di comminazione delle stesse, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'Assemblea, anche su segnalazione del Consiglio di amministrazione, può richiedere alle autorità competenti di attivare controlli sui Consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi stabiliti dal Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.
4. In ogni caso di inadempimento agli obblighi consortili, l'Assemblea può applicare una sanzione anche pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.

Articolo 24

Vigilanza

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 25

Esclusione o recesso del Consorziato

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Centro di Coordinamento qualora il Consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5, sentito il Consorziato, secondo quanto definito nel Regolamento.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Direttore Generale del Centro di Coordinamento mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione deve altresì essere segnalata al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

3. Tutte le situazioni debitorie maturate dal Consorziato durante la partecipazione al Centro di Coordinamento devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'esclusione ha effetto.

4. Il Consorziato può richiedere, previa domanda scritta, che sia disposto il proprio recesso dal Consorzio dichiarando le ragioni addotte a sostegno di tale richiesta. Il Consiglio di amministrazione, previa verifica di quanto dichiarato dal recedente e in particolare della perdita dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5, accoglie il recesso.

5. Il Consorziato escluso o receduto deve comunque far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

Articolo 26

Liquidazione – Scioglimento

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla

destinazione del patrimonio rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del presente Statuto.

Articolo 27

Regolamento Consortile

1. Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Centro di Coordinamento e dello svolgimento delle sue attività, il Consiglio di Amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.
2. È approvato un Regolamento per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
3. Le modifiche al Regolamento di cui al comma 2 precedente, sono inviate ai Consorziati con le modalità previste dal Regolamento vigente.
4. I regolamenti approvati dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Consorziati.
5. Il Regolamento Consortile di cui al comma 2 del presente articolo approvato dall'Assemblea, e le relative modifiche, che sono immediatamente efficaci, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Articolo 28

Norme transitorie

1. La ripartizione dei costi relativi all'esercizio 2026 avverrà secondo le regole previste dal previgente Statuto, sostituito in data 21 luglio 2026, e precisamente dal comma 2 dell'art. 8 del

medesimo previgente Statuto, che così disponeva:

2. Le spese per la gestione delle attività del Centro di Coordinamento saranno finanziate dai Consorziati nel seguente modo:

- per quanto attiene alle spese attribuibili in maniera diretta e specifica alle singole Categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11, comma 1, le stesse saranno suddivise tra i soli Consorziati appartenenti a ciascuna di tali Categorie, mediante il versamento di contributi calcolati in proporzione ai voti assegnati ai Consorziati appartenenti alla specifica Categoria;
- per quanto attiene alle spese generali, non attribuibili in maniera specifica ad alcuna Categoria, le stesse saranno suddivise tra i Consorziati sulla base dei voti assegnati secondo quanto previsto dall'art. 11.

I riferimenti all'art. 11 e alle Categorie sopra citate sono da intendersi riferiti allo Statuto previgente.

2. Il Comitato Esecutivo eletto in data 24 febbraio 2026, rimane in carica, con i medesimi poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso già conferiti, fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'art. 14 dello Statuto, e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Il Consiglio di Amministrazione, una volta costituito, rimane in carica, in via transitoria e in deroga al termine biennale previsto dall'art. 14, comma 8 dello Statuto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028. Allo scadere di tale mandato transitorio trovano applicazione a regime le disposizioni ordinarie dello Statuto e del Regolamento Consortile in materia di durata, elezione e rinnovo del Consiglio di Amministrazione.